

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2837

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RUSSO SPENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1997

—————

Risarcimento a favore delle vittime del canale d’Otranto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 28 marzo 1997, alle ore 19 circa, veniva affondata, nel canale di Otranto, a circa 35 miglia dalla costa italiana, la motovedetta albanese «Kater i Rades». La nave albanese si inabissava in seguito a collisione con la motovedetta «Sibilla» impegnata nel blocco navale attuato per impedire lo sbarco di clandestini sulle coste della Puglia. Nel marzo del 1997, lo Stato albanese, a causa della grave crisi economica, si disgregava, costringendo molti cittadini ad abbandonare il proprio paese e a raggiungere l'Italia a bordo di imbarcazioni di fortuna, essendo interrotti i regolari collegamenti di trasporto.

Per bloccare l'afflusso degli albanesi verso l'Italia, il 23 marzo 1997 il Governo italiano convocava a Roma il primo ministro del governo provvisorio di Tirana per ottenere il consenso affinché la Marina militare italiana potesse predisporre un blocco navale in acque territoriali albanesi con navi da guerra. Il primo ministro Fino concedeva il consenso orale. La condizione posta era che si utilizzassero, per questa operazione, navi leggere e che l'equipaggio fosse composto anche da militari albanesi. Il tutto veniva siglato, nei giorni successivi, con un accordo intergovernativo con il Ministro della difesa albanese.

Il 24 marzo il Governo italiano, per bloccare il flusso dei profughi, impartiva disposizioni alla Marina militare italiana di «re-spingere rigidamente» le imbarcazioni provenienti dall'Albania anche se in navigazione nelle acque internazionali.

La sera del 28 marzo la motovedetta albanese «Kater i Rades», lunga circa 20 metri, con a bordo circa 110 persone di cui la maggior parte donne e bambini, veniva abbordata dalle navi «Sibilla» e «Zeffiro». La «Sibilla», violando le regole previste per

prevenire gli abbordi in mare, si avvicinava da poppa fino a raggiungere la distanza minima di sicurezza. L'impatto che ne seguiva provocava l'inabissamento della nave albanese con il suo carico umano; venivano recuperati soltanto 16 superstiti.

Con il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, unitamente all'accordo intergovernativo del 24 marzo 1997 relativo al blocco navale dei profughi albanesi e la disposizione emanata di concerto con il Ministro dell'interno per il rigido respingimento delle imbarcazioni dei profughi, lo Stato italiano e lo Stato di Albania hanno commesso una violazione dei diritti dei profughi albanesi. Tale violazione riguarda: *a)* l'articolo 2, comma 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - diritto alla vita; *b)*, articolo 2, comma 2 del protocollo n. 4 alla convenzione: «diritto di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio»; *c)* articolo 4 del protocollo n. 4 alla convenzione: divieto alla espulsione collettiva di stranieri.

Vi è dunque una oggettiva responsabilità dello Stato italiano nei confronti dei familiari delle vittime e di quei cittadini albanesi che rivendicano giustizia. Riteniamo, perciò, che ai cittadini albanesi debbano essere estesi i benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, che è stata presa come base per i risarcimenti concessi dallo Stato ai familiari di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo di Ustica. Non crediamo che con questa iniziativa si possa saldare il debito dello Stato nei confronti di questi cittadini nè in alcun modo compensarli della perdita subita. Riteniamo soltanto che il risarcimento possa rappresentare una manifestazione di quella solidarietà che finora è mancata.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Sono concessi i benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari dei cittadini albanesi vittime del disastro marittimo del Canale di Otranto del 28 marzo 1997.

